



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data 14 OTT. 2019 Deliberazione N. 599Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente Dott. Marco MARSILIO

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI Nicoletta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO

Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono "Attività Estrattiva di Cava e trasporto", per gli stabilimenti in cui si svolgono le "Attività di Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, compresi rifiuti inerti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 t/giorno" e per gli stabilimenti "con attività di plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g".
D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta - Riduzione Emissioni in atmosfera - Art. 272 commi 2. e 3 - Impianti e attività in deroga.

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (*norme in materia ambientale*) provvede al riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale;
- in particolare la *Parte Quinta* del citato D.Lgs. stabilisce le *norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera* e disciplina gli specifici regimi autorizzativi per gli stabilimenti, attività ed impianti;
- la L. 18 aprile 2005, n. 62 "*Legge comunitaria 2004*" stabilisce il principio che gli oneri relativi a prestazioni e controlli sono a carico dei richiedenti;
- la Regione Abruzzo:
 - con D.G.R. 26 aprile 2006, n. 436, ha stabilito le modalità e i criteri per l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al D.P.R. n. 203/1988 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e ha approvato il tariffario per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti;
 - con D.G.R. 25 maggio 2007, n. 517, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha riordinato e riorganizzato la modulistica e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e stabilito i criteri per l'adozione da parte delle province delle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272, comma 2 del citato decreto;

- o con Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32, ha disposto il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014, riacquisendo le funzioni in materia di emissioni in atmosfera;
- o con D.G.R. 27 aprile 2018, n. 265, ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha adottato n. 36 autorizzazioni di carattere generale, per gli impianti e le attività di cui alla parte II, dell'allegato IV, alla Parte Quinta, dello stesso Decreto, approvando altresì la modulistica necessaria ai fini dell'adesione, della voltura e della vidimazione dei registri delle emissioni;
- o con Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64, all'art. 5 lettera d) ha attribuito all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.) il compito di *fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti Locali ai fini della elaborazione di direttive tecniche, linee guida e dei programmi regionali di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale;*
- o con D.G.R. 6 settembre 2003, n. 749 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;



RICHIAMATO, in particolare, l'art. 272 del citato D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come novellato dall'art. 5, comma 1, del successivo D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183;

EVIDENZIATO CHE:

- L'Allegato V, alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che nei casi in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri e l'autorità competente stabilisce le prescrizioni per il loro contenimento;
- il D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 ha abrogato l'art. 270, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che rimandava alla emanazione di un apposito decreto ministeriale, la definizione dei criteri da utilizzare per la verifica tecnica della convogliabilità delle emissioni diffuse di un impianto o di un macchinario fisso dotato di autonomia funzionale;
- in particolare, rientrano in tale fattispecie le attività connesse all'estrazione di materiali di cava in quanto si configurano come un insieme di macchinari e di sistemi costituiti da una struttura fissa;


PRESO ATTO delle risultanze dell'attività di consultazione delle associazioni di categoria interessate e dell'ASL, svolta dall'Ufficio Autorizzazione alle Emissioni, AUA (PE-CH), con il supporto tecnico-scientifico dell'A.R.T.A., che ha prodotto l'allegato documento tecnico denominato "*RA 01 - Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti*" (**ALLEGATO 1**), per gli stabilimenti in cui si svolgono "*Attività Estrattiva di Cava e trasporto*" e per gli stabilimenti in cui si svolgono le "*attività di Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, compresi rifiuti inerti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 t/giorno*";

RILEVATO, altresì, che per quanto riguarda anche l'attività di verniciatura di oggetti vari in plastica, ai fini delle emissioni in atmosfera presentano caratteristiche tecniche e operative simili alle attività di verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g, di cui alla lettera g) della Parte II, dell'allegato IV della Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., disciplinata dall'autorizzazione di carattere generale di cui alla D.G.R. 27 aprile 2018 n. 265;

PRESO ATTO della condivisione, tramite apposito Tavolo tecnico, attivato dall'Ufficio Autorizzazione alle Emissioni, AUA (PE-CH), delle associazioni di categoria e A.R.T.A., che ha prodotto l'allegato documento tecnico denominato "*RA 02 - verniciatura di oggetti vari in plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g*" (**ALLEGATO 2**);

EVIDENZIATO, altresì, che l'art. 272, comma 3, 7° capoverso, del citato D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come novellato dall'art. 5, comma 1, del successivo D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, dispone che: "*L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione.*";

RILEVATO che il D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 ha introdotto la nuova possibilità per le autorità competenti, con priorità per gli stabilimenti di cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate nella Parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, di adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i



combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli:

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sovraesposto:

- opportuno regolamentare la gestione delle emissioni provenienti dalle sovra richiamate attività produttive al fine di migliorare la qualità dell'aria ambientale e di concorrere alla semplificazione e facilitazione delle procedure autorizzative ai sensi del novellato richiamato art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
 - di dover adottare, conseguentemente, per gli stabilimenti in cui si svolgono "Attività Estrattiva di Cava e trasporto" e per gli stabilimenti in cui si svolgono le "attività di Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, compresi rifiuti inerti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 t/giorno", l'autorizzazione di carattere generale riferita a stabilimenti con attività e impianti che producono Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, come da allegato documento tecnico denominato "RA 01 - Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti" (ALLEGATO 1), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
 - di dover adottare, altresì, per gli stabilimenti con attività di verniciatura di oggetti vari in plastica, l'autorizzazione di carattere generale, come da allegato documento tecnico denominato "RA 02 - verniciatura di oggetti vari in plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g" (ALLEGATO 2), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
 - di dover integrare, conseguentemente, l'elenco delle autorizzazioni di carattere generale riportate nella DGR 27 aprile 2018, n. 265:
 - a) con l'autorizzazione "RA 01 - Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti";
 - b) con l'autorizzazione "RA 02 - verniciatura di oggetti vari in plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g";
 - di dover stabilire che per l'adesione alle sopraelencate autorizzazioni di carattere generale si fa riferimento a quanto regolamentato dalla DGR 27 aprile 2018, n. 265;
 - opportuno, altresì, precisare, a recepimento del richiamato art. 272, comma 3, 7° capoverso, del citato D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come novellato dall'art. 5, comma 1, del successivo D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, che le autorizzazioni generali si applicano a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione;
- di dare atto che per l'adesione alle autorizzazioni di carattere generale sono dovuti gli oneri così come determinati con D.G.R. 26 aprile 2006, n. 436 e riepilogati nella allegata Scheda denominata "Spese istruttorie Amministrative" (ALLEGATO 3), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
- di dare atto, altresì, così come previsto dal novellato art. 272, comma 3 del citato D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che : "alla domanda di adesione può essere allegata la comunicazione relativa alla messa in esercizio, prevista all'articolo 269, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che può avvenire dopo un periodo di quarantacinque giorni dalla domanda stessa";

DATO ATTO che l'adozione della presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale

VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità tecnico - amministrativa del presente atto;

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento, Governo del Territorio e Politiche Ambientali apponendo la propria firma sul presente provvedimento attesta che il contenuto dello stesso è coerente con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati allo stesso Dipartimento;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE.

DELIBERA

Per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che si quivi si intendono integralmente riportate:



Giunta Regionale di Abruzzo
Giunta Regionale di Abruzzo



1. di adottare per gli stabilimenti in cui si svolgono "Attività Estrattiva di Cava e trasporto" e per gli stabilimenti in cui si svolgono le "attività di Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, compresi rifiuti inerti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 t/giorno", l'autorizzazione di carattere generale riferita a stabilimenti con attività e impianti che producono Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, come da allegato documento tecnico denominato "RA 01 - Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti" (ALLEGATO 1), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di adottare, altresì, per gli stabilimenti con attività di verniciatura di oggetti vari in plastica, l'autorizzazione di carattere generale come da allegato documento tecnico denominato "RA 02 - verniciatura di oggetti vari in plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g" (ALLEGATO 2), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di disporre, conseguentemente, l'integrazione dell'elenco delle autorizzazioni di carattere generale riportate nella DGR 27 aprile 2018, n. 265:
 - c) con l'autorizzazione "RA 01 - Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti";
 - d) con l'autorizzazione "RA 02 - verniciatura di oggetti vari in plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g";
4. di stabilire che per l'adesione alle sopraelencate autorizzazioni di carattere generale si fa riferimento a quanto regolamentato dalla DGR 27 aprile 2018, n. 265;
5. di precisare, a recepimento del richiamato art. 272, comma 3, 7° capoverso, del citato D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come novellato dall'art. 5, comma 1, del successivo D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, che le autorizzazioni generali si applicano a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione;
6. di dare atto che per l'adesione alle autorizzazioni di carattere generale sono dovuti gli oneri così come determinati con D.G.R. 26 aprile 2006, n. 436 e riepilogati nella allegata Scheda denominata "Spese istruttorie Amministrative" (ALLEGATO 3), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
7. di dare atto, altresì, così come previsto dal novellato art. 272, comma 3 del citato D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che: "alla domanda di adesione può essere allegata la comunicazione relativa alla messa in esercizio, prevista all'articolo 269, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che può avvenire dopo un periodo di quarantacinque giorni dalla domanda stessa";
8. di demandare al Servizio DPC025 - POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, SINA E RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT



DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, SINA E RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO

UFFICIO AUTORIZZAZIONE EMISSIONI – A.U.A. (SEDE PESCARA)

Estensori
Vinicio Buzzelli

(firma)

dott. Enzo Franco de Vincentiis

Il Responsabile dell'Ufficio
dott. Enzo Franco de Vincentiis

(firma)

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Iris Flacco

(firma)

Il Direttore Regionale
Arch. Pierpaolo Pescara

(firma)

Il Componente la Giunta
Arch. Nicola Campitelli

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

Dott. Marco Marsilio

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)



**DPC - DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALI**
**DPC025 - SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, SINA E RISORSE
ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**
UFFICIO AUTORIZZAZIONE EMISSIONI - A.U.A. (SEDE PESCARA)

ALLEGATO 1

**“RA 01 - EMISSIONI DI POLVERI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE,
MANIPOLAZIONE, TRASPORTO, CARICO, SCARICO O STOCCAGGIO DI
MATERIALI POLVERULENTI”**

Ambito di applicazione

Titolo 1 - Attività Estrattiva di Cava e trasporto

Titolo 2 - Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, compresi rifiuti inerti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 t/giorno.

Qualora le attività di cui al Titolo 1 e 2 siano sottoposte a verifica di assoggettabilità al procedimento di VIA secondo la normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e s.m. e i.), il gestore che intenda avvalersi dell'autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera dovrà acquisire, prima della presentazione della domanda di adesione al presente allegato, il parere di esclusione dalla VIA.

La presente autorizzazione di adesione non esonera il gestore da eventuali ulteriori e necessari adempimenti autorizzativi previsti dalla normativa di settore.

Non rientrano nel campo di applicazione del presente allegato gli impianti di frantumazione utilizzati in campagne mobili, disciplinati dalla normativa relativa al trattamento dei rifiuti. (D.Lgs 152/2006 Parte IV)

Il gestore può aderire anche ad un solo Titolo.

Fasi lavorative

Titolo 1

- A. Attività Estrattiva (*Cava Inerti*);
- A.1 Movimentazione e Trasporto

Titolo 2

- B. Movimentazione e Trasporto
- C. Cernita dei materiali estranei (legno e plastica, ecc.)
- D. Frantumazione, riduzione volumetrica
- E. Deferrizzazione

F. Vagliatura

G. Accumulo delle materie prime e del prodotto finito.

Titolo 1 – Attività Estrattiva di Cava e trasporto

Materiali lapidei ed inerti non pericolosi;

L' esercente deve fare riferimento alle prescrizioni sotto riportate:

a.1 Relazione Tecnica

- principali attività svolte all'interno della cava/impianto di lavorazione inerti ecc., con particolare riferimento a quelle che possono originare emissioni diffuse;
- elenco dei macchinari impiegati, precisando: tipologia, caratteristiche tecniche e dettagli su eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni (ad esempio presenza di nebulizzatori, impianti di aspirazione ecc...);
- tipologia di pavimentazione delle principali vie di accesso o aree di manovra/lavoro dell'area di cava (se asfaltate, in terra battuta, con fresato ecc...)
- prevedere l'esecuzione delle analisi delle materie prime (*lettera A*). Ripetere le analisi ogni qualvolta non sia certa la composizione del materiale da trattare;
- descrizione dell'area di estrazione/lavorazione , con indicazione delle distanze tra la stessa e le abitazioni più vicine / strutture sensibili più vicine nonché le aree più vicine destinate ad uso residenziale o alla realizzazione di strutture sensibili;
- principali attività svolte all'interno della cava /impianto di lavorazione inerti ecc., con particolare riferimento a quelle che possono originare emissione diffuse.
- Se nella fase di estrazione vengano impiegati esplosivi.
- Valutare la possibilità di costruire barriere vegetali e/o frangivento
- Descrizione dell'eventuale sistema di riutilizzo delle acque

a.2 Note

Per la fase lavorativa della lettera A e A1, i limiti si intendono rispettati e quindi non soggetti a controllo analitico, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- Assicurare un'adeguata altezza di caduta del materiale (*proporzionata alla percentuale di umidità del materiale medesimo*) durante le operazioni di scarico degli automezzi di trasporto, in modo da limitare la dispersione di polveri.
- **bagnatura** delle piste di transito degli automezzi e dei cumuli di materiale polverulento, con modalità che garantiscano un grado di umidificazione tale delle polveri da impedire il loro sollevamento anche nelle giornate secche e ventose;
- La copertura delle strade, ove possibile, deve essere realizzata in materiali che ne consentano la regolare pulizia; ove ciò non sia possibile, deve essere presente un adeguato sistema di bagnatura;
- limitare la velocità di transito degli automezzi all'interno dell'area di lavoro per ridurre il sollevamento delle polveri;
- lo stoccaggio dei materiali polverulenti deve essere realizzato:
- altezza max 3 m dal p.c.;
- o nelle aree più riparate dal vento;
- o prevedendo la possibilità di realizzare una copertura, per esempio utilizzando stuoie, teli, ecc;
- o prevedendo la possibilità di costruire terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;

Nel caso le misure sopra indicate non fossero attuabili, dovrà essere garantita un'adeguata umidificazione dei cumuli.

- le analisi delle materie prime (*lettera A*), devono essere inviate all'ARTA competente per territorio;
- l'altezza dei cumuli deve essere ridotta nelle aree esposte al vento;
- Quando nella fase di estrazione vengano impiegati esplosivi, il gestore dell'attività deve programmare le volate nelle giornate con condizioni di vento tale da non permettere che il deposito delle polveri interessi le aree circostanti con particolari riferimento alle abitazioni, le strutture sensibili e alle colture in essere;

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
A	Polveri			a.2

Titolo 2 - Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, compresi rifiuti inerti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 t/giorno.

Materie prime

Giunta Regionale d'Abruzzo

1. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere **provenienti da:**

- 1.1. Attività estrattiva, cave (limi e limi sabbiosi o argillosi provenienti dal lavaggio degli inerti di cava, ciottoli);
- 1.2. Scavi e sbancamenti (terre, sassi, pietra, ghiaia, sabbia, ecc);
- 1.3. Demolizioni edilizie e ripristini ambientali (laterizi e calcestruzzi armati e non, intonaci e materiale da rimozione di platee o fondazioni stradali);
- 1.4. Industrie della ceramica e del cotto, dei manufatti prefabbricati;
- 1.5. Lavorazione del marmo e del granito (sfridi);
- 1.6. Fonderie (scorie, terre e sabbie);
- 1.7. Altre attività non esplicitate.

Tutte le materie sopra elencate dovranno essere classificate **NON PERICOLOSE**, esenti da amianto o da altre sostanze pericolose o definite tali dalle normative vigenti. Sono esclusi dal presente allegato i leganti idraulici in polvere (cemento e calce).

Concorrono al limite di 200 t/giorno la somma delle Materie Prime elencate al presente Titolo2.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
C, E, F	Polveri	10 mg/Nm ³	D.MF.01 D.MF.02 D.MM.01 AU.SV.01 AU.ST.02	2 - 3 - 4
B, G	Polveri	-		1 - 3

Note

1. Vista la tipologia di materie prime e le attività svolte, **i limiti si intendono rispettati**, quindi non soggetti a controllo analitico, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

1.1. Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.

- Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi.
- Qualora l'incapsulamento, totale o parziale, non sia realizzabile, le emissioni contenenti polveri dovranno essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
- I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.

La relazione dovrà essere redatta secondo i punti seguenti :

2 Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:

- punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
- sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
- attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
- canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
- convogliatori aspiranti.
- Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
- Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

Stoccaggio di materiali polverulenti.

3 Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- In silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
- In cumuli dell'altezza massima di 4 m dal p.c., mantenuti in condizioni di umidificazione costante, tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici anche temporizzati;
- Copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

4 Trattamento e produzione di materiali polverulenti

- I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.

- Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.
- In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

5 L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- Descritto l'eventuale sistema di riutilizzo delle acque.

Disposizioni

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi nebulizzazione ed umidificazione a presidio delle emissioni diffuse, e richiedere l'incapsulamento delle attività e l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza

Stoccaggio

Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nella specifica relazione tecnica di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali dell'aria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall' esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;

- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
- tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in un registro.

Schede impianti di abbattimento

SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
SCHEDA D.MM.01	DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone)
SCHEDA AU.SV.01	ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o jet venturi)
SCHEDA AU.ST.02	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE del TITOLO 1 E TITOLO 2

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- I. **Per la movimentazione e trasporto di materiali polverulenti - *Dentro lo Stabilimento*** il gestore dovrà garantire un'adeguata umidificazione del materiale, oppure, dovrà descrivere le apposite misure per il contenimento delle emissioni - ***Fuori dallo Stabilimento***, devono essere utilizzati dispositivi chiusi o coperti;
- II. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art 272 c.1 (di cui alla parte I, allegato IV allegati alla parte quinta) e c. 5 e del D.Lgs.152/2006)
- III. Nel caso le abitazioni più vicine sono ad una distanza inferiore a 50 m, costruire barriere vegetali e/o frangivento
- IV. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN ISO 15259, ed eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
- V. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Distretto ARTA competente per territorio.
- VI. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le 24 ore successive all'evento alla Regione, al Comune, al Distretto ARTA ed ASL competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di

abbattimento ad essi collegati.

VI. Criteri di manutenzione

- Deve essere annotato su apposito registro il consumo dei quantitativi di acqua impiegata per abbattere le emissioni diffuse con frequenza almeno quindicinale, da tenere nello stabilimento, qualora vengano utilizzati mezzi mobili – cisterne o altro - dovranno essere annotate la data di riempimento e la quantità d'acqua utilizzata.
- Manutenzione parziale (delle pompe dell'acqua ecc) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;

Messa in esercizio e a regime

VII. Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Regione, al Comune, al Distretto ARTA ed ASL competenti per territorio.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale

VIII. In caso di rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera, qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e ai limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale, il gestore potrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;

Modalità e controllo delle emissioni

IX. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto X;
- essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHM 158/1988 e successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
- Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla REGIONE DPC025 ed al Distretto ARTA competenti per territorio ed essere

accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

- Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti, i referti analitici devono essere inviati al Distretto ARTA competente per territorio e tenuti a disposizione presso l'impianto.
- Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
- Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

X. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dalla norma UNI EN 13284-2 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Distretto ARTA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme espressa in m³/h a 0° C e 0,101 MPa;
- Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/m³ a 0° C e 0,101 MPa;
- Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.



DPC - DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

**DPC025 - SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, SINA E RISORSE
ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

UFFICIO AUTORIZZAZIONE EMISSIONI – A.U.A. (SEDE PESCARA)

ALLEGATO 2

“RA 02 - verniciatura di oggetti vari in plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g”

Per gli stabilimenti dove si effettuano le attività di cui in oggetto di verniciatura di oggetti vari in plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g trova applicazione quanto previsto nell'Allegato I al DPR 59/2013, lettera (g) - Attività in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II – “Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno”, che dispone testualmente quanto segue:

CICLI TECNOLOGICI

Ambito di applicazione

Verniciatura su metallo e vetro con consumo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.

Si precisa che non vi sono limiti quantitativi di vernici in polvere per l'applicazione del presente allegato.

Qualora siano svolte operazioni di pulizia chimica, dovrà essere presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico:

• «Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g»;

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso.

Fasi lavorative

A. Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti)

B. Applicazione dei P.V. liquidi:

B.1 A spruzzo di vario tipo

B.2 Applicazioni manuali ed assimilabili

B.3 A spalmatura

B.4 A velatura

B.5 Ad immersione (impregnazione, cataforesi/anaforesi)

B.6 A flow-coating (a pioggia)

C. Applicazione dei P.V. in polvere:

C.1 Elettrostatica

C.2 A letto fluido ed assimilabili

D. Appassimento/essiccazione

E. Pulizia delle attrezzature

Materie prime

1. Prodotti vernicianti:

I.1. A base COV (Composti Organici Volatili)

I.2. A base acqua

I.3. In polvere



2. Diluenti per la diluizione dei P.V.

3. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature

Concorrono al limite di 50 kg/giorno i COV contenuti nelle materie prime di cui ai punti 1, 2, 3.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
A, B, D, E	cov	V. Note	-	1, 2, 3, 4
B.1, C.1, C.2	Polveri	3 mg/Nm ³	D.MF.01 D.MF.02 D.MF.03	5, 6

Note

1. Le emissioni di COV derivanti dal processo di verniciatura non sono soggette a limitazioni e, fermo restando che deve essere rispettato inderogabilmente il limite di 50 kg/giorno di prodotti vernicianti pronti all'uso, la quantità percentuale media in peso di COV espressa come C dovrà essere:

Quantitativo di prodotti verniciati (P.V.) in kg/anno	Quantità massima (% sui P.V. utilizzati) di COV senza impianto di abbattimento
PV fino a 2.000	Non sono definiti limiti di percentuale di COV
2.000 ≤ P.V. < 4.000	75%
4.000 ≤ P.V. < 6.000	65%
6.000 ≤ P.V. < 10.000	50%

Il calcolo dovrà essere eseguito per l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), su prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi organici per la pulizia delle attrezzature, secondo lo schema esemplificativo seguente.

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI BILANCIO DI MASSA			
Denominazione commerciale del prodotto	Consumo del prodotto in kg/anno (I)	COV nel prodotto in percentuale (II)	COV nel prodotto in kg/anno (III)
Prodotti vernicianti	2500	34	850
Diluyente Organico (IV)	250	100	250
Solvente di lavaggio (V)	100	100	100
TOTALE	2850		1200
Contenuto medio di COV per il processo ipotetico esaminato		42,1% (VI)	
(I) Preventivato per installazione e/o modifica di impianto o desunto dai dati di acquisto in caso di trasferimento.			
(II) Desunto dalle schede tecniche/di sicurezza fornite dai produttori delle materie prime; qualora nella scheda tecnica/di sicurezza del P.V. il contenuto di COV sia definito nell'ambito di un intervallo di valori, dovrà essere considerato il valore medio.			
(III) Ricavato dal prodotto tra il dato di consumo ed il dato di contenuto percentuale per ogni singolo prodotto.			
(IV) Diluyente (COV ed acqua) impiegato esclusivamente per la diluizione del P.V. secondo le indicazioni tecniche del fornitore, deve ovviamente essere calcolato il solo consumo di COV.			
(V) Calcolato al netto del solvente contenuto nel rifiuto smaltito.			
(VI) Calcolato dal rapporto tra il dato totale di COV nei prodotti ed il dato totale di consumo dei prodotti, espresso in percentuale.			

2. Non è ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV:

2.1. classificati con le seguenti frasi di rischio: H340, H350, H350i, H360F, H360D, H341;

2.2. contenenti impurità in quantità superiore complessivamente al 0,1% in peso;

2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1, a quanto di seguito indicato:

Sostanza	Quantità ammessa	
	Prodotti a base COV	Prodotti a base acqua [*]
Ftalati	< al 3% in peso nel P.V.	-
Ammine alifatiche	< al 0,5% in peso nel P.V.	< al 1,5% in peso nel P.V.
TDI (toluendiisocianato)	< al 0,5% in peso nel catalizzatore	< al 0,5% in peso nel catalizzatore
MDI (difenilmetandiisocianato)	< al 2% in peso nel catalizzatore	< al 2% in peso nel catalizzatore

[*] sono da considerarsi a «base acqua» tutti i prodotti idrosolubili contenenti all'applicazione cosolvente organico volatile in misura ≤ 10% in peso

3. Non sono ammessi P.V. contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione.

4. Qualora siano utilizzati P.V. in polvere, per la sola fase D: «Appassimento/essiccazione» non dovrà essere ricercato il parametro COV.

5. Per quanto riguarda il materiale particolato (particolato residuo), si evidenzia che, l'utilizzo di apparecchiature applicative ad alta efficienza di trasferimento contribuisce significativamente alla sua riduzione.

In caso di rispetto del limite di cui alla voce «Limiti» della Tabella Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche in assenza degli impianti di abbattimento previsti alla voce «Tipologia impianto di abbattimento» della medesima tabella, le cabine di applicazione devono essere comunque dotate di almeno uno dei seguenti sistemi di contenimento

• Ad umido - a velo d'acqua, con labirinti, nebulizzatori, ecc., con eventuale separatore di gocce terminale;



• A secco - materassino filtrante di grammatura $\geq 350 \text{ g/m}^2$ o sistemi assimilabili.

6. L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

6.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce «Limiti» riportata nel paragrafo «Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche»;

6.2. Individuato nell'ambito della voce «Tipologia impianto di abbattimento» riportata nel paragrafo «Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche»;

6.3. Conforme alle caratteristiche indicate in una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.

Schede impianti di abbattimento

SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
SCHEDA D.MF.03	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a pannelli)

Soglia massima

Qualora il quantitativo di prodotti vernicianti pronti all'uso sia inferiore a 5 kg/giorno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo «PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE».

Qualora vengano utilizzati P.V. in polvere la ditta dovrà rispettare le prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo «PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE» indipendentemente dai quantitativi di materie prime utilizzate.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliagli devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.

3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

• non esistano impianti di abbattimento di riserva;

si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Stoccaggio

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.



In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- 5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
- 5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
- 5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

8. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.

In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovrà trasmettere alla Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovrà trasmettere alla Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.

Modalità e controllo delle emissioni

9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto 16;

9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.

11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

14. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme, espressa in m³/h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
- Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m³ riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
- Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

Materie prime

Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.

Già utilizzata: barrare se le materie prime erano già in utilizzo si/no (attività esistente già autorizzata).

Quantità in kg/anno: indicare la quantità annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

Quantità di solvente in kg/anno: indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

N.B. Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente con 1 asterisco.

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente in kg/anno	
		Attuale	Prevista	Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1.1. Prodotti vernicianti: a base COV (Composti Organici Volatili) [*]	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 1.2. Prodotti vernicianti: a base acqua [*]	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 1.3. Prodotti vernicianti: in polvere	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			IIII	IIII
<input type="checkbox"/> 2. Diluenti per la diluizione dei P.V. [*]	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 3. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature [*]	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
Quantità totale annua di solvente [*] kg					

[*] Concorrono al limite per i prodotti vernicianti pronti all'uso di 50 kg/giorno esclusivamente le materie prime con asterisco.

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Già effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata si/no.

E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc).

N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

Nuova: barrare se l'emissione è nuova si/no.

Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.

Impianto di abbattimento: barrare si/no se è previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento [*]
<input type="checkbox"/> A. Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> B.1. Applicazione dei P.V. liquidi: a spruzzo di vario tipo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> B.2. Applicazione dei P.V. liquidi: applicazioni manuali ed assimilabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> B.3. Applicazione dei P.V. liquidi: a spalmatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> B.4. Applicazione dei P.V. liquidi: a velatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> B.5. Applicazione dei P.V. liquidi: ad immersione (impregnazione, cataforesi/anaforesi)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> B.6. Applicazione dei P.V. liquidi: flow-coating (a pioggia)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> C.1. Applicazione dei P.V. in polvere: elettrostatica	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> C.2. Applicazione dei P.V. in polvere: a letto fluido ed assimilabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> D. Appassimento/essiccazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> E. Pulizia delle attrezzature	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
Data	(Timbro della Ditta e firma del gestore)				





**DPC - DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALI**
**DPC025 - SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, SINA E RISORSE
ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**
UFFICIO AUTORIZZAZIONE EMISSIONI - A.U.A. (SEDE PESCARA)

ALLEGATO 3
Scheda
SPESE ISTRUTTORIE AMMINISTRATIVE
(DGR 436 del 26 aprile 2006)

Istruttorie	Autorizzazioni ai sensi art. 269 D.lgs. 152/06	Rinnovi adeguamenti	volture
Fino a 10 camini o fino a 50.000 Nm ³ /h	€ 300,00	€ 200,00	€50,00
Da 10 a 30 camini o da 50.000 a 150.000 Nm ³ /h	€ 500,00	€ 300,00	€50,00
Più di 30 camini o più di 150.000 Nm ³ /h	€ 700,00	€ 400,00	€50,00
Emissioni non convogliabili*	€ 300,00	€ 200,00	€ 50,00
	Autorizzazioni ai sensi art. 272 D.lgs. 152/06		
Autorizzazioni di carattere generale	€ 100,00	€ 50,00	€50,00
	Autorizzazioni alle emissioni dei COV art. 275 D.lgs. 152/06		€50,00
forfettario	€ 400,00	€ 200,00	€ 50,00

Giunta Regionale d'Abruzzo

vidimazione registri	€ 10,00
----------------------	---------

* spesa da sostenere nel caso l'attività abbia esclusivamente emissioni diffuse

Versamento da effettuare sul ccp n. 208678 - (IBAN IT61R076010360000000208678)

Intestato a Regione Abruzzo - Servizio Tesoreria

Causale "DPC025 - Oneri Istruttori Emissioni in Atmosfera"

Causale per la vidimazione registri ""DPC025 - Oneri Vidimazione registri"

Spese Istruttorie Tecniche

Valutazione tecniche	per linea di aspirazione
Tariffario ARTA in vigore	€ 26,00 + IVA
Rilascio Parere Tecnico	intera Pratica
	€ 70,00 + IVA
Pareri DM 44 16/01/01	compenso Forfettario
	€ 400,00 + IVA
Autorizzazioni Generalizzate	
	€ 100,00 + IVA

